

COMMENTO ALLE MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE OIC 10, “RENDICONTO FINANZIARIO”, PROPOSTE DALL’ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

(cfr. Comunicato stampa OIC del 20 maggio 2026)

Premessa

Lo scorso 20 maggio 2026, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in consultazione le modifiche al principio contabile OIC 10 *Rendiconto Finanziario*, specificando che le modifiche si basano su un’attività di *Post Implementation Review* (PIR), effettuata assieme a studiosi accademici e supportata da un’analisi empirica su un campione statisticamente significativo di 1030 rendiconti finanziari. In occasione di tale attività, l’OIC ha riscontrato incoerenze classificatorie, comportamenti non omogenei tra gli operatori ed un eccessivo utilizzo delle voci residuali. Le modifiche proposte dall’OIC nella bozza del documento posta in consultazione introducono nuove regole classificatorie e forniscono altresì indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, al fine di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario.

Si ritiene di notevole interesse quanto proposto dall’OIC, sia in ottica di predisposizione del prospetto di rendiconto finanziario di cui all’art. 2425-ter, Codice civile, sia in ottica di analisi del bilancio di esercizio da parte di *stakeholder* interni ed esterni alla società, in quanto le proposte di modifica intendono ridurre le differenze applicative osservate nella prassi, per migliorare la comprensibilità e la comparabilità nello spazio e nel tempo del rendiconto finanziario, in particolare.

Lo stesso OIC, alla p. 3 del documento posto in consultazione, elenca cinque proposte di modifica specifiche, su cui auspica di ricevere un commento, sia dal punto di vista di chi predispone il rendiconto finanziario, sia da quello di chi lo legge, lo analizza e lo interpreta.

Qui di seguito si analizza ciascuna proposta di modifica segnalata dall’OIC e si propone per ciascuna di esse un commento.

Il presente documento è stato coordinato da Claudia Mezzabotta, Presidente della Commissione Bilancio e Principi Contabili dell’ODCEC di Milano. Il documento ha recepito le osservazioni emerse durante i lavori della Commissione e le proposte pervenute da AIDC Milano.

PROPOSTA 1. Metodo indiretto – individuazione di un unico punto di partenza

L’OIC propone che, nel metodo indiretto di determinazione dei flussi finanziari dell’area operativa, il rendiconto finanziario assuma come unico punto di partenza l’utile (o la perdita) ante imposte, eliminando la possibilità di partire dall’utile (o la perdita) d’esercizio.

Commento

Si ritiene che la proposta formulata sia del tutto condivisibile e che, essendo in linea anche con quanto proposto dal principio contabile internazionale IAS 7, “Rendiconto finanziario”, permetta anche una comparazione del prospetto di rendiconto finanziario tra società che adottano i principi contabili nazionali e società che adottano i principi IAS/IFRS, non essendo i flussi finanziari dipendenti dai criteri di contabilizzazione e di valutazione delle voci di bilancio in senso lato e non creando, pertanto, potenziali equivoci nella comparabilità tra società, in relazione all’insieme di principi contabili adottati.

Si ritiene altresì utile, dal punto di vista informativo, che, tra i flussi finanziari di natura operativa sia specificato quello relativo alle imposte dell’esercizio, in entrata o in uscita, in una voce distinta dalle altre (cfr. § 41 e § 60, schema n. 1). Si suggerisce, nondimeno, che, nello schema n. 1 di cui al § 60 del documento posto in consultazione, in luogo di «Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte» si indichi la denominazione civilistica di tale valore, vale a dire «Risultato prima delle imposte», precisando che si fa riferimento al corrispondente risultato intermedio del conto economico di cui all’art. 2425, Codice civile.

PROPOSTA 2. Classificazione di interessi e dividendi

L'OIC propone di classificare gli interessi incassati/pagati e i dividendi incassati in funzione della natura dell'operazione sottostante, pertanto: – i dividendi e gli interessi incassati sono classificati nell'area delle attività di investimento; – gli interessi pagati sono classificati nell'area delle attività di finanziamento.

Commento

Si ritiene condivisibile la proposta formulata per quanto concerne gli interessi incassati da investimenti in attività finanziarie, inclusi quelli derivanti da finanziamenti a breve o a medio-lungo termine erogati a terzi, da classificare tra i flussi derivanti da attività di investimento, parimenti ai dividendi ricevuti da società che costituiscono investimenti finanziari.

Si ritiene altresì condivisibile quanto proposto con riguardo agli interessi pagati in relazione all'ottenimento di capitale di debito (obbligazioni emesse, mutui passivi, altri finanziamenti a breve e medio-lungo termine fruttiferi di interessi passivi), da classificare tra i flussi derivanti da attività di finanziamento.

Si segnala tuttavia quanto segue:

a) si ritiene che gli interessi attivi e passivi derivanti da normali dilazioni di pagamento concesse dalla società che redige il bilancio a favore dei propri clienti o di cui la società stessa beneficia nei normali rapporti con i propri fornitori debbano essere ricompresi tra i flussi finanziari derivanti da attività operative, in voci specifiche, se di importo ritenuto significativo; questa tipologia di interessi, infatti, ci appare strettamente connessa alle attività operative e alle normali strategie commerciali della società, sia nei confronti dei propri clienti, sia nei confronti dei propri fornitori, con un rilievo differente dalle strategie di investimento (tipicamente ricollegabile a un impiego di surplus di cassa tramite acquisto di strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria sul mercato) e da quelle di tipo finanziario intese in senso stretto (emissione di prestiti obbligazionari ordinari o convertibili e richiesta di finanziamenti a breve e a medio-lungo termine a soggetti finanziatori intesi in senso stretto);

b) si ritiene che possa essere prevista un'eccezione alla classificazione degli interessi attivi incassati, dei dividendi ricevuti e degli interessi passivi pagati, rispettivamente tra le attività di investimento per le prime due fattispecie e tra le attività di finanziamento per la terza fattispecie, per le società operanti in ambito finanziario, ancorché non obbligate alla redazione del bilancio in base ai principi contabili internazionali o in ossequio alle norme riservate alle banche e agli altri intermediari finanziari; in particolare, si pensi alle società holding di gruppo, nel caso in cui agiscano fondamentalmente quali gestori di risorse in ottica di *cash pooling*, anche investendo sistematicamente i surplus di cassa in strumenti finanziari reperibili sul mercato e non svolgano attività operative di rilievo né nei confronti delle società controllate, né di terzi esterni al gruppo; questa eccezione riguarderebbe anche quanto stabilito dal § 50 del documento in consultazione, nel caso in cui la gestione del *cash pooling* sia, di fatto, la principale attività della società holding che redige il bilancio.

PROPOSTA 3. Factoring e reverse factoring

L'OIC propone di mantenere coerenza tra i criteri classificatori adottati nello stato patrimoniale e la classificazione dei flussi finanziari derivanti da operazioni di factoring e reverse factoring nel rendiconto finanziario (metodo indiretto) e introduce l'esempio illustrativo n. 2 per supportare la corretta classificazione.

Commento

Si ritiene del tutto condivisibile la proposta di mantenere coerenza tra i criteri classificatori utilizzati nello stato patrimoniale e la classificazione dei flussi finanziari connessi a operazioni di factoring e di reverse factoring nel rendiconto finanziario predisposto secondo il metodo indiretto.

Si segnala nondimeno quanto segue, con riferimento all'«Esempio illustrativo n. 2» incluso nel documento in consultazione:

a) nel «Factoring senza trasferimento sostanziale dei rischi con notifica al cliente», l'incasso del credito direttamente da parte del factor determina la contestuale estinzione contabile del credito commerciale e del debito verso il factor, senza comportare né un incasso né un pagamento da parte della società. L'esposizione di un flusso positivo dell'attività operativa e di un flusso negativo dell'attività di finanziamento di pari importo rappresenterebbe pertanto due flussi figurativi, non una variazione delle disponibilità liquide della società;

b) nel «Reverse factoring», il pagamento del fornitore da parte del factor e la conseguente riclassificazione del debito commerciale in debito verso il factor sono analogamente privi di effetto sulle disponibilità liquide della società. Diversamente, il successivo pagamento effettuato dalla società al factor costituisce un effettivo flusso finanziario in uscita, da classificare coerentemente con la natura finanziaria del debito.

Tali riclassificazioni sembrano doversi coordinare con il paragrafo 10, secondo cui i flussi finanziari sono aumenti o diminuzioni delle disponibilità liquide, e con il paragrafo 55, che esclude dal rendiconto le operazioni di investimento e di finanziamento non monetarie. Anche il principio di presentazione al lordo di cui al paragrafo 25 dovrebbe operare sui flussi effettivi e non trasformare una riclassificazione contabile in due movimenti monetari contrapposti.

Si suggerisce quindi di distinguere espressamente gli anticipi ricevuti dal factor, i pagamenti effettuati dalla società al factor e gli altri movimenti che incidono effettivamente sulle disponibilità liquide, dalle estinzioni e riclassificazioni contabili prive di effetto monetario. Queste ultime dovrebbero essere illustrate in calce al rendiconto finanziario, anche mediante un raccordo delle variazioni dei debiti verso il factor.

PROPOSTA 4. Informativa sulle voci residuali

L'OIC propone di richiedere un'informativa più analitica sulle voci residuali rilevanti (ad esempio "altri elementi non monetari"), al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità del prospetto.

Commento

Si ritiene che quanto richiesto al § 56 del documento posto in consultazione sia opportuno e condivisibile. L'uso esteso di voci quali «altre rettifiche per elementi non monetari», «altre variazioni del capitale circolante netto operativo» e «altri incassi e pagamenti» può infatti ridurre sensibilmente la leggibilità e la comparabilità del prospetto.

Si suggerisce tuttavia di precisare che il giudizio di rilevanza debba essere formulato ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, del codice civile e dell'OIC 11, senza soglie quantitative rigide; che il dettaglio debba includere i dati comparativi; e che l'aggregazione di componenti di natura o segno diverso non debba determinare compensazioni suscettibili di pregiudicare la significatività e la comprensibilità dei flussi rappresentati.

PROPOSTA 5. Schema di riferimento

Il paragrafo 60 presenta lo schema di rendiconto finanziario, rispetto al quale è ammessa l'aggregazione delle voci ivi previste ovvero l'inclusione di ulteriori voci, nel rispetto di quanto stabilito ai paragrafi 21-23.

Commento

In linea con quanto già da noi osservato in relazione alla "Proposta 2", *supra*, si ritiene necessario che, nello schema n. 1 proposto al § 60, per quanto concerne il metodo indiretto, si inserisca nella sezione A.3 una

voce relativa agli incassi e ai pagamenti di interessi strettamente connessi alle attività operative della società, così come già poc'anzi delineato.

Per quanto concerne lo schema n. 2, di cui al medesimo § 60 del documento posto in consultazione, analogamente a quanto poc'anzi specificato, si propone di inserire nella sezione A una voce relativa agli incassi e ai pagamenti di interessi strettamente connessi alle attività operative della società, così come già poc'anzi delineato.

ULTERIORE OSSERVAZIONE. Esempio illustrativo n. 1 – prospetto dei mutui e altri profili tecnici

L'Esempio illustrativo n. 1, pur non costituendo parte integrante del principio, svolge una rilevante funzione applicativa e dovrebbe risultare internamente coerente e completo nelle assunzioni adottate.

Commento

Il rendiconto riportato nell'Esempio illustrativo n. 1 quadra aritmeticamente. Il prospetto «Mutui passivi» presenta tuttavia un saldo iniziale di 350, nuovi mutui assunti per 150, una «quota a breve mutui rimborsata» di 50 e un saldo finale di 450. La denominazione utilizzata e l'ulteriore precisazione secondo cui nell'esercizio sono stati rimborsati mutui esistenti per 50 indicano che tale importo rappresenta un effettivo rimborso monetario.

I saldi iniziale e finale del prospetto coincidono però con la sola componente dei mutui esigibile oltre l'esercizio successivo, mentre lo stato patrimoniale evidenzia, alla fine dell'esercizio, anche una quota a breve dei mutui pari a 50. Per riconciliare i dati occorre quindi ipotizzare che all'inizio dell'esercizio esistesse una quota corrente di 50, successivamente rimborsata, e che, alla fine dell'esercizio, una nuova quota di pari importo fosse stata riclassificata tra i debiti esigibili entro l'esercizio successivo. Tale dinamica non è esplicitata: il prospetto dovrebbe distinguere la consistenza iniziale e finale delle quote esigibili entro e oltre l'esercizio successivo, le riclassificazioni intervenute e i rimborsi monetari effettuati.

Andrebbero inoltre chiariti: l'assunzione implicita che l'aumento di capitale sia stato integralmente versato; la misura in cui l'incremento di 200 dei debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo corrisponda a nuovi finanziamenti effettivamente incassati, tenuto conto della dinamica della quota corrente dei mutui; e l'incoerenza formale della voce «(Disinvestimenti)», esposta tra parentesi pur trattandosi di un'entrata.

Sarebbe infine opportuno esplicitare il calcolo degli interessi pagati, pari a 25, ottenuto considerando il saldo iniziale dei relativi ratei passivi, gli oneri finanziari di competenza e il saldo finale dei ratei ($25 + 50 - 50$), nonché il calcolo delle imposte pagate, pari a 40, determinato sulla base del saldo iniziale dei debiti tributari, delle imposte di competenza e del saldo finale dei debiti ($40 + 50 - 50$). Dovrebbero inoltre essere precisate le ragioni per cui la colonna comparativa 200X-1 è lasciata priva di valori, chiarendo se ciò dipenda esclusivamente dalle finalità didattiche dell'esempio.

Si suggerisce pertanto di ridefinire il prospetto dei mutui secondo le indicazioni sopra esposte e di integrare l'esempio con le assunzioni e le riconciliazioni necessarie, così da renderne immediatamente verificabile la coerenza contabile e finanziaria.